

periodico bimestrale
dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Siracusa
Spedizione in
Abb. postale 70%
Filiale di Siracusa
Anno XII - N. 1
n. 67 dalla fondazione)
Gennaio - Febbraio 2008

Nel segno della continuità

di Gaetano Ambrogio*

Dal 1° gennaio 2008 si sono insediati i nuovi Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – eletti nel maggio scorso – e, tra questi, quello di Siracusa. L'entrata in vigore del D. Lgs. 139/2005 ha portato alla cosiddetta unificazione degli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. Nel nuovo Albo vi saranno due sezioni, una (la A) riservata ai dottori commercialisti ed un'altra (la B) per gli esperti contabili, nuova figura professionale prevista per i laureati triennali che conseguiranno l'abilitazione. Nella sezione A confluiscono altresì gli iscritti al 31 dicembre scorso al Collegio dei Ragionieri.

Le elezioni, svoltesi separatamente per ciascuna componente, hanno portato ad un nuovo Consiglio composto a Siracusa da undici consiglieri, suddivisi in proporzione al numero degli iscritti tra dottori commercialisti (sette) e ragionieri (quattro). Nel periodo transitorio – fino al 2016 – la presidenza è attribuita per legge ai dottori commercialisti e la vice presidenza ai ragionieri.

L'Ordine, che mi onoro di presiedere sulla scorta dell'ampia riconferma voluta dagli elettori, conta oggi circa 650 iscritti ed oltre 200

praticanti, numeri che testimoniano la vivacità e l'*appeal* che esercita la professione del dottore commercialista, da anni con elevati e costanti ritmi di crescita.

In passato, proprio da Siracusa, si sono levate forti critiche al processo di unificazione e non poche sono state le polemiche nei confronti dei ragionieri. Da tempo, però, abbiamo deciso di voltare pagina (*dura lex, sed lex*) e cogliere le opportunità che il D. Lgs. 139/2005 offre in termini di nuove prerogative degli iscritti. Tralasciando le ruggini del passato tra le due diverse componenti, il nuovo Consiglio ha avviato un percorso, unanimemente condiviso, volto allo sviluppo ed alla crescita della categoria per cercare di rispondere al meglio alle esigenze di tutti gli iscritti.

I risultati raggiunti in passato ci hanno spinto a proseguire. Anche questa rivista, da più parti apprezzata, sotto la guida del riconfermato direttore responsabile, sarà ancora il nostro punto di riferimento per l'attività di informazione e dibattito culturale e professionale.

E nel segno della continuità contiamo di tagliare nuovi prestigiosi traguardi.

* *Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa*

sommario

- 2 **G**uardare avanti
di Alfio Pulvirenti
- 3 **I**l mito degli Atridi al
Teatro Greco di Siracusa
- 4 **I** dottori commercialisti tra
riforma delle professioni e
prospettive previdenziali
di Domenico Piccolo
- 7 **L'**omesso versamento Iva
del 2005 non rileva ai fini
penali
di Massimo Conigliaro
- 9 **P**er Nino Zangara
di Giovanni Stella
- 10 **G**iurisprudenza tributaria
- 21 **B**iblioteca

www.bapr.it

**PACCHETTO
PROFESSIONISTI**

La gamma di servizi
"su misura"
per te **Professionalista**





**BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA**
GRUPPO BANCHE BANCHE AGRICOLE POPOLARI DI RAGUSA

Guardare avanti

di **Alfio Pulvirenti***

Il 2008 sarà ricordato come l'anno della svolta epocale per i commercialisti italiani. Oltre 100.000 tra Dottori e Ragionieri Commercialisti, dopo oltre mezzo secolo di *separazione legale*, ma *convivenza di fatto*, dal 1° gennaio si sono riuniti sotto lo stesso tetto, dando corpo ad un'unica professione *economico - giuridico - contabile*. Il Consiglio dell'Ordine di Siracusa, dopo essersi insediato si è messo subito all'opera per realizzare la "casa comune" dei commercialisti siracusani. Tutti i consiglieri dell'Ordine si stanno adoperando attivamente, dimostrando univocità di intenti e spirito di collaborazione, con il solo obiettivo di dare vita ad un Ordine Professionale autorevole, forte di circa 650 iscritti. Insieme al presidente Gaetano Ambrogio, quotidianamente, tracciamo le linee programmatiche che vengono tradotte, dopo il "placet" del Consiglio, nelle attività che, gradualmente, rendono possibile la fusione tra due Enti che per venti anni hanno operato autonomamente, ciascuno con le proprie procedure ed i propri metodi. Tutto ciò è possibile, grazie alla saggezza ed all'intelligenza di coloro che governano e sapranno governare gli eventi.

È necessario "Guardare Avanti" senza arroccarsi su inutili posizioni anacronistiche di difesa di "titoli", nel precipuo rispetto dei percorsi formativi e non rinunciando, tuttavia, ciascuno alla propria identità ed alla propria storia.

In sintesi, l'attività svolta in questi primi 80

giorni di "albo unico" ha interessato l'adeguamento della sede che, ancorché provvisoria, oggi è sicuramente pronta per accogliere un flusso maggiore di colleghi ed ancora, la nuova pianta organica che vede unificato il personale di segreteria. Inoltre, il Consiglio ha varato i nuovi regolamenti che disciplineranno la maggior parte delle attività svolte dall'Ordine. È presto per tirare le somme e fare il bilancio del lavoro svolto, ma, se è vero che "il buon giorno si vede dal mattino", credo che il percorso intrapreso sia quello giusto e alla fine del nostro mandato, consegneremo ai colleghi un Ordine adeguato ed attrezzato a far fronte alle esigenze di tutti gli iscritti.

Siamo consapevoli di essere solo all'inizio e ci attende ancora un lavoro faticoso, irto di ostacoli e costellato di difficoltà che si presenteranno durante il nostro cammino.

L'albo unico costituisce un'opportunità per rilanciare la professione e per rivalutare il peso specifico di una categoria unita. Lasciamoci alle spalle gli echi delle polemiche sterili e lavoriamo per ricostruire una categoria, per troppi anni lacerata da conflitti, creando quel collante - senza il quale il nostro obiettivo diventa irraggiungibile - ovvero: *il senso di far parte di una comunità*.

* *Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa*

il dottore commercialista

PROFESSIONE E CULTURA

Bimestrale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Direttore

Gaetano Ambrogio

Direttore Responsabile

Massimo Conigliaro

Editore

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Presidente

Gaetano Ambrogio

Vice Presidente

Alfio Pulvirenti

Segretario

Dino Taranda

Tesoriere

Antonino Trommino

Consiglieri

Rosario Bongiovanni

Giuseppe Cirasa

Massimo Conigliaro

Salvatore De Benedictis

Salvatore Geraci

Salvatore Spadaro

Roberto Zappalà

Redazione e Amministrazione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa

Via Reno, 21 - 96100 SIRACUSA

Tel. 0931 64354 - Fax 0931 64027

www.odcsr.it - giornale@odcsr.it

Composizione e Stampa

Nuova Grafica di A. Invernale

Via G. Matteotti, 118

Tel. 0931.942744 - 96014 FLORIDIA (SR)

Reg. Trib. di Siracusa n. 2/97 del 12/2/1997

Riproduzione Riservata - Diffusione gratuita

Gli articoli esprimono esclusivamente il pensiero personale degli autori e non impegnano in alcun modo il giornale

Numero chiuso in tipografia il 10/03/2008

Tiratura: 1400 copie

L'Orestiade di Eschilo dall'8 maggio al 22 giugno 2008

Il mito degli Atridi al Teatro Greco di Siracusa

Pathei mathos. La conoscenza viene dalla sofferenza. Il monito di Eschilo, con il suo potere di trasformare la meschinità in bellezza, di restituire dignità a ogni umana fatica, a ogni ricerca sofferta, risuonerà ancora, dall'8 maggio al 22 giugno 2008, con la messinscena dell'*Orestiade* al Teatro Greco di Siracusa, per la terza volta nella storia dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico.

È il 1948 quando, tra chi ha appena sperimentato gli orrori della II guerra mondiale, l'INDA porta sulla scena di Siracusa l'intera trilogia eschilea, con la traduzione e direzione artistica di Manara Valgimigli e la direzione drammatica di Annibale Ninchi. Segue poi, nel 1960, l'interpretazione innovativa e certamente molto discussa del duo registico Gasmann - Lucignani, che sceglie come traduttore un noto romanziere e intellettuale del tempo, autore di diversi soggetti cinematografici: Pier Paolo Pasolini.

Con l'*Orestiade*, l'unica trilogia completa che ci resta di tutto il teatro classico, composta da *Agamennone*, *Coefore*, *Eumenidi* (la trilogia era completata dal dramma satiresco *Proteo* che è invece andato perduto), Eschilo vinse il primo premio, nel 458 a.C. Ma in quegli anni l'argomento aveva già una lunga storia e, a cominciare da Omero, i poeti ce ne fanno conoscere diversi momenti: Eschilo, dunque, non inventa ma interpreta e rimodella l'antica leggenda rendendo la vicenda degli Atridi simbolo e paradigma della condizione umana. Il rapporto fra destino individuale e ordine universale, la radice della colpa e la sua ereditarietà, il conflitto fra vendetta e giustizia, il legame che unisce conoscenza e sofferenza, l'opposizione tra un universo patriarcale dominato dal potere maschile e un mondo primigenio, femminile, governato dalla madre: sono, questi, solo alcuni dei temi che quest'opera monumentale di drammaturgia pone,

con urgenza e profondità di pensiero, alla nostra attenzione.

Nell'*Agamennone*, dramma dell'angoscia e dell'oppressione, ha luogo l'assassinio del re di Argo ad opera della moglie Clitennestra, istigata dall'amante Egisto; qui la regina giustifica il suo gesto con la morte della figlia Ifigenia, che era stata precedentemente uccisa per mano di Agamennone come vittima sacrificale perché la flotta greca, bloccata in Aulide dai venti contrari (e dal volere degli dei), potesse giungere a Troia.

Nelle *Coefore*, attraverso un continuo alternarsi di stati d'animo, Oreste uccide la madre Clitennestra e il suo amante. Anche lui, come aveva fatto Clitennestra con la morte di Ifigenia, cerca di difendere il gesto compiuto adducendo come motivo l'assassinio del padre: l'eroe tragico giace sotto il giogo di Ananke, Necessità, posto davanti a due strade che non sembra possibile seguire, e fra le quali bisogna tuttavia scegliere. Ma tutte le giustificazioni addotte da Oreste non impediscono che le Erinni, le furie vendicatrici della madre, giungano a perseguitarlo. Con le *Eumenidi* si interrompe questa catena di delitti e di orrori, e ha luogo l'assoluzione del matricida innanzi al tribunale dell'Aeropago istituito da Atena: a una logica di vendetta privata subentra l'istituzione di un tribunale, con le sue regole ma anche i suoi limiti. E non è un caso che Oreste sia assolto grazie alla parità di voti raggiunta con il parere favorevole di Atena, come a testimoniare l'impossibilità di comprendere con la sola sottigliezza umana l'ambiguità dell'esistenza.

I dottori commercialisti tra riforma delle professioni e prospettive previdenziali

di **Domenico Piccolo***

Consigliere Nazionale CNDCEC

Ringrazio i colleghi presidenti Gaetano Ambrogio e Daniele Manenti per le espressioni utilizzate nel presentare la mia modesta persona. Colgo l'occasione che mi è stata concessa dagli organizzatori di questo convegno per stringere in un forte abbraccio tutti i colleghi iscritti all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa e Ragusa per avere contribuito, insieme ad altri Ordini della Sicilia, a coronare un sogno e gettare le basi perché la nostra Sicilia e la nostra categoria possa svolgere, nel prossimo futuro, un ruolo di primo piano nel tessuto economico e sociale del paese, più di quanto non abbia saputo fare fino ad oggi.

Saluto le autorità, gli ospiti, i relatori, il presidente dell'A.N.D.O.C. Riccardo Losi, nonché presidente del collegio dei revisori del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e i colleghi e le colleghe presenti in aula.

Saluto il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti Antonio Pastore e colgo l'occasione di ringraziarlo per il lavoro fin qui svolto a favore e a difesa della nostra cassa di previdenza.

Ringrazio Massimo Conigliaro quale Vice-Presidente A.N.D.O.C. e come amico e collega per avermi invitato a questo interessante e attuale convegno sul tema "I dottori commercialisti tra riforma delle professioni e

prospettive previdenziali".

Per impegno assunto porto il saluto di tutto il Consiglio Nazionale e del suo Presidente Claudio Siciliotti, il quale si scusa per l'assenza annunciata agli organizzatori, e spera di essere presto in terra di Sicilia.

È per me un onore essere qui presente in veste di Consigliere Nazionale dell'istituto e insediato Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'aver raggiunto un traguardo così ambito e prestigioso è fonte di soddisfazione ed al tempo stesso di infinita riconoscenza verso coloro che mi hanno sostenuto ed apprezzato. Sono orgoglioso e fiero del compito che dovrò svolgere e sono fermamente deciso a difendere e rappresentare la nostra regione, con umiltà e spirito di servizio, affidando la mia reputazione alla mia coscienza, obiettività ed etica professionale.

Credo in un progetto di unità, in un clima di fiducia e di rispetto reciproco, per contare di più nel paese e far valere, nei confronti delle istituzioni, il peso e il ruolo della nostra professione.

Come a tutti noto le linee programmatiche del nostro mandato sono tutte di primaria rilevanza:

- l'organizzazione interna della categoria;
- il dibattito sulla riforma delle professioni e sulle principali tematiche di riferimento;
- i rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- la questione previdenziale dei commercialisti.

Per affrontare questo lungo percorso desideriamo procedere con la massima razionalità e coerenza nella consapevolezza che il nostro contributo sia frutto del nostro patrimo-

* Sintesi dell'intervento svolto a Siracusa il 25 febbraio 2008, nel corso del Convegno Nazionale ANDOC dal titolo *I dottori commercialisti tra riforma delle professioni e prospettive previdenziali*.

nio di conoscenze e di esperienze.

La campagna elettorale partita in questi giorni si colloca in un contesto nel quale è sempre più avvertita la distanza tra politica e società civile. Più ancora di altre volte, dunque, la politica deve aprirsi al contributo di opinione delle forze sociali ed economiche del paese, tra i quali non può mancare di fare la sua parte la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, professione economica per antonomasia, vero e proprio anello di congiunzione tra il mondo delle imprese e le istituzioni, tra il cittadino ed il legislatore.

Dalla politica, la nostra categoria si attende anzitutto coerenza tra obiettivi dichiarati e scelte concrete.

Riforma delle professioni

Da anni, ormai, si discute della necessità di procedere a una riforma organica del comparto giuridico che disciplina il settore delle professioni intellettuali.

I dottori commercialisti e gli esperti contabili sono perfettamente consapevoli di questa necessità, nell'ottica di un ammodernamento della legislazione di settore, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella società in questi decenni, nonché nell'ottica di una rimozione delle barriere all'accesso al mercato delle professioni, laddove presenti e non giustificate.

Quello che però non capiamo è come mai, nonostante sia da tutti unanimemente riconosciuto che i presupposti della riforma siano quelli appena enunciati, le diverse maggioranze parlamentari e i governi che si sono succeduti hanno poi dato vita a bozze e schemi di legge delega nell'ambito dei quali si evince con chiarezza come la primaria finalità non è l'ammodernamento della legislazione e l'apertura al mercato.

Tra i tanti temi di rilievo, vorrei soffermarmi su quello concernente la pseudo-necessità di introdurre il cosiddetto "sistema duale", nel quale siano compresi, con pari

dignità di riconoscimento, sia ordini che associazioni private.

Allora io mi domando:

1. se esistono "nuove" professioni prive di una propria regolamentazione che, per importanza e impatto sociale, abbisognano di essere regolamentate, si provveda in tal senso con la riforma. Se però le professioni non sono "nuove", perché esercitano attività che rientrano tra le competenze tipiche di professioni già regolamentate, qual è l'esigenza riformatrice di procedere al loro riconoscimento?
2. se il riconoscimento è davvero importante, per quei soggetti che esercitano attività che rientrano nelle competenze proprie di professioni che risultano già regolamentate e riconosciute nel sistema ordinistico, cosa impedisce loro di accedere al relativo ordine?
3. le barriere all'accesso? ebbene, se barriere all'accesso vi sono, quelle sì che una riforma delle professioni potrà e dovrà rimuoverle.
Naturalmente resta da chiedersi cosa sia "barriera all'accesso". Il numero chiuso, laddove previsto, è indubbiamente una barriera all'accesso.
4. il periodo di tirocinio obbligatorio e l'esame di Stato, invece, devono essere considerati anch'essi barriere all'accesso oppure costituiscono solo passi di un iter formativo che la legge prevede a tutela del pubblico interesse?

Se guardiamo il caso della nostra professione e di quella degli avvocati, solo per prendere gli esempi più evidenti, pare francamente difficile derubricare il tirocinio obbligatorio e l'esame di Stato a "barriera all'accesso".

Entrambi questi "paletti" sono infatti presenti in ambedue le professioni, eppure in quest'ultimi quindici anni il numero di commercialisti ed avvocati è cresciuto in modo esponenziale, ancor più di quanto non sia cresciuto il livello culturale e scolastico medio

del Paese e ancor più di quanto non sia cresciuto il numero delle imprese.

Ecco allora che risulta evidente come la questione del “riconoscimento delle associazioni” sia strumentale al perseguimento di fini assolutamente particolaristici e comunque completamente esogeni dallo spirito che dovrebbe presiedere alla riforma del settore.

È mio augurio, comunque, che dopo la tornata elettorale e alla ripresa dei lavori parlamentare si possa aprire un tavolo tecnico, con i responsabili delle professioni intellettuali, al fine di varare una riforma organica del comparto giuridico che disciplini il settore delle libere professioni intellettuali.

Per quanto ci riguarda siamo disposti a dire con fermezza :

- sì ad una chiara riforma delle professioni;
- sì alle società di lavoro intellettuale;
- no alle scorciatoie;
- no al riconoscimento delle associazioni;
- no all’abolizione del valore legale del titolo di studio.

Su queste, come su numerose altre questioni di carattere giuridico-economico, la nostra categoria può dare un contributo importante al paese ed è senz’altro pronta a fare la propria parte, nella speranza che anche la politica voglia fare la sua. Ossia ascoltare davvero per poi prendere effettive decisioni.

Casse di Previdenza

L’argomento è stato ed è al centro dell’attenzione della categoria, arrivando al punto di chiedere al governo il rinvio delle elezioni del Consiglio Nazionale prima e del suo insediamento dopo.

Ritengo un errore aver sollecitato a mezzo “interpellanza parlamentare” l’adozione, entro il 31.12.2008, dei progetti di unificazione tra la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Ritengo un errore demandare alla politica la soluzione di fusione o separazione delle Casse di Previdenza.

È mio personale convincimento che bisogna lasciare spazio al dialogo e al confronto, nel rispetto delle leggi in vigore e dei diritti quesiti fino ad oggi maturati dagli iscritti ai rispettivi ordini/collegi.

Con questa consapevolezza e con il senso di responsabilità che da questa deriva, il Consiglio Nazionale ha ritenuto di dover cogliere l’occasione del proprio formale insediamento per rivolgere anche, da subito, un pressante invito agli organi dirigenti dei due enti previdenziali di riferimento della categoria unica affinché rapidamente, in questo rinnovato contesto, sappiano trovare gli stimoli per l’avvio di un nuovo processo di studio e di definizione dell’assetto previdenziale del comparto che, mantenendo la separazione delle casse, ne assista sostenibilità e relazioni in coerenza con le rispettive caratteristiche.

Sono contento della ripresa del dialogo tra i due enti previdenziali e auguro che al più presto si possa arrivare ad una soluzione condivisa e rispettosa degli interessi supremi dei rispettivi iscritti.

Buon lavoro presidente pastore.

Buon lavoro al nuovo gruppo dirigente della Cassa dei dottori commercialisti che verrà fuori dalle elezioni indette per il 3 aprile 2008.

Concludo con una frase presa a prestito dal grande e compianto presidente J.F. Kennedy *“pochi avranno la grandezza per raggiungere la storia, ma ciascuno di noi può agire per cambiare qualcosa nel mondo, e nell’insieme di tutte queste gesta sarà scritta la storia di questa generazione”*.

Non condivisibile l'interpretazione restrittiva del Fisco

L'omesso versamento Iva del 2005 non rileva ai fini penali

di Massimo Conigliaro

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente avviato i controlli volti ad accertare eventuali violazioni penalmente rilevanti dell'omesso versamento dell'iva.

Già all'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge di conversione del D.L. 223/2006, erano stati diffusi i primi chiarimenti sulle numerose novità introdotte.

Tra questi, occorre segnalare l'interpretazione data dall'Amministrazione Finanziaria in merito alla decorrenza delle fattispecie delittuose – penalmente rilevanti – relative all'omesso versamento dell'iva: la circolare 28/E del 4 agosto 2006 precisa infatti che la norma si renderebbe applicabile già a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

Tale interpretazione, però, non convince¹.

L'art. 35, comma 7, del *decreto Bersani-Visco*, mediante l'inserimento² degli artt. 10-ter e 10-quater nel D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, integra il sistema delle sanzioni tributarie penali, introducendo due fattispecie delittuose riferite all'omesso versamento dell'Iva e all'utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, ove l'ammontare ecceda 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

In particolare, l'art. 10-ter del citato D. Lgs. n. 74 introduce una nuova fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale.

“A tale nuova fattispecie – si legge nella circolare 28/E – è estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versa-

mento di ritenute certificate dal precedente art. 10-bis, secondo cui: “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”. “Il comportamento del soggetto che non versa l'Iva dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è, quindi, assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti”.

Considerato che il predetto art. 10-ter stabilisce che “La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto...”, occorre che l'omesso versamento superi l'importo di cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Il momento consumativo del reato è individuato dal citato art. 10-ter nell'omesso versamento dell'Iva “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”.

In proposito – ricorda la Circolare 28/E – “l'art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405 stabilisce che l'acconto Iva va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre. Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre

dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento”.

In base a tale principio, l'Amministrazione Finanziaria rileva che, considerato che la disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l'Iva relativa alla dichiarazione dell'anno precedente, la nuova previsione sanzionatoria troverebbe applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l'Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2005.

L'art. 10-*quater* (“Indebita compensazione”) del D. Lgs. n. 74 del 2000 prevede inoltre che “La disposizione di cui all'articolo 10-*bis* si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti”.

In questo caso il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a cinquantamila euro con riferimento al singolo periodo d'imposta. Tale soglia di punibilità deriva dal rinvio operato dall'art. 10-*quater* in commento ai “limiti” previsti dal precedente art. 10-*bis*.

In merito alla rilevanza penale degli omessi versamenti (o delle indebite compensazioni) relative all'anno 2005, la Circolare 28/E chiarisce che tale possibilità deriva dalla interpretazione del D. Lgs 74/2000 in merito al momento consumativo del reato.

Tale tesi, come rilevato, non appare condivisibile.

Vero è che l'impianto della legge 74/2000 contiene una rivalutazione del principio di offensività che si è concretizzato in uno spostamento in avanti del momento in cui il reato si perfeziona, individuato – per l'omesso versamento iva – nel termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo, fatto che sposta in avanti nel tempo anche la fattispecie delittuosa dell'omesso versamento dell'Iva, che non si perfeziona dunque al momento del mancato pagamento bensì al 27 dicembre dell'anno successivo. È altrettanto

vero, però, che uno dei principi generali del diritto – sanciti anche dal D. Lgs. 74/2000 – è quello che la legge non dispone che per l'avvenire”. Principio questo che assume una particolare pregnanza soprattutto in ambito penale.

Del resto, la *ratio* della legge è quella di punire chi non versa allo Stato – ovvero compensa indebitamente – l'iva incassata. L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate – con una norma che interviene ancora una volta a partita in corso, violando lo Statuto dei Diritti del Contribuente – sembra punire nel periodo transitorio anche chi non ha versato l'imposta del 2005.

Peraltro, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria sembra contrastare anche con i ben noti principi dell'efficacia delle norme nel tempo – *tempus regit actum* – e del *favor rei*, cardine quest'ultimo del sistema penalistico, che impone, nel caso di mutamento della legislazione, di applicare al “reo” le norme più favorevoli.

Il nuovo reato è stato introdotto in epoca successiva alla scadenza dei pagamenti periodici relativi al 2005, nonché (per la maggior parte dei contribuenti) al termine previsto per il pagamento stesso dell'Iva a conguaglio per il medesimo anno 2005 (30 giugno 2006).

Come si vede, la nuova norma incriminatrice pare valorizzare a fini penali una situazione omissiva (il mancato pagamento dell'Iva) risalente ad epoca anteriore alla sua entrata in vigore e che fino ad allora era dotata di un disvalore meramente amministrativo.

Questo comportamento omissivo, che aveva già avuto inizio tempo addietro (e molto, rispetto ai versamenti periodici) e che continuava a permanere, nel corso di questo suo perdurare viene improvvisamente a connotarsi anche come reato³.

Circostanza questa non accettabile laddove si rammenti che l'art. 25, comma 2, della Costituzione afferma che “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e l'art. 2, comma 1, del codice penale ribadisce il concetto disponendo che “Nessuno può

essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.

1) Per un primo commento sia consentito il rinvio a M. Conigliaro, *Omesso versamento iva penalmente rilevante: manette agli evasori 2005?*, in www.commercialistatelematico.it, agosto 2006.

2) Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:

«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'impost sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il

versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti».

3) Così M. Francescon, *Siamo proprio certi che se entro il 27 dicembre 2006 non si paga l'Iva relativa al 2005 non versata (oltre i 50 mila euro) si commette un delitto?* in *“il fisco”* n. 48 del 25 dicembre 2006, pag. 1-7395.

In dottrina, cfr. altresì l'autorevole opinione di I. Caraccioli, *Il reato di omesso versamento Iva non si applica alla dichiarazione 2005*, in *“il fisco”* n. 43 del 20 novembre 2006, pag. 1-6703.

Per Nino Zangara

Scrivo e intanto ho gli occhi lucidi.

Massimo mi ha raggiunto al telefono per comunicarmi la ferale notizia. L'avvocato Nino Zangara ci ha lasciati.

Si Lui il mitico tributarista per antonomasia della città etnea, il vice-presidente nazionale, già presidente della sezione Sicilia Orientale, dell'Associazione nazionale tributaristi italiani, il crocevia di tutta l'evoluzione normativa e la pratica applicazione del diritto tributario in larga parte della Sicilia, il cui studio assisteva il Gotha della imprenditoria dell'Isola.

E potrei continuare...

Ma a me è venuto meno il modello di riferimento iniziale, mai mutato nel tempo.

Giovanissimo affacciandomi alla professione ebbi l'onore e il piacere di incontrare due professionisti che segnarono il presente ed il futuro della mia vita professionale e non solo: Gaspare Conigliaro e Lui. Sono stati per me e lo resteranno finché memoria concederà, i due pilastri portanti delle fondamenta del mio essere professionista.

Erano gli anni Settanta. Balbettavo appena di diritto tributario, cimentandomi nel contenzioso più con l'arma dell'entusiasmo giovanile che col contributo della Scienza.

Un cliente della nostra zona raggiunto da una

dura azione accertatrice del fisco era assistito da lui, l'avvocato Nino, e mi chiese di aggiungere anche me nella difesa, non fosse altro che per naturali problemi logistici.

Sono e segnano i miei ricordi le riunioni a Catania nel suo studio, la sua disponibilità ampia e affettuosa verso di me – non un professionista anziano, ma un vero padre –, il suo essere uomo completo, non solo nella professione.

È vivo e presente in quel tempo un viaggio da Catania a Noto, allora sede della Commissione distrettuale tributaria, in auto, io al volante e lui al mio fianco.

Mi dispensò tanti di quei paterni suggerimenti colmi di umana saggezza che mi ritornano in mente nei momenti difficili con i quali talvolta sono costretto a confrontarmi.

E poi decenni di umana, professionale, reciproca stima e amicizia hanno cementato quel dialogo di maestro-allievo che è stato ed è – e non solo con me – uno dei sensi compiuti del veloce transito terreno.

Grazie, avvocato Nino, grazie. Sempre.

Giovanni Stella

L'eventuale delega di firma deve essere prodotta in giudizio

Nulla l'avviso di accertamento non sottoscritto dal direttore

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. 4, riunita con l'intervento dei signori:

Renato Mangiafico (presidente)

Luciano Ciccarello (relatore)

Rosario Cultrera (giudice)

ha emesso la seguente SENTENZA n. 242/4/07 del 06/12/07, depositata il 31/12/07

- sull'appello n. 1223/06 depositato il 10/05/06;
- avverso avviso di accertamento n. RJX01A200545 IRPEF 1998 contro l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Noto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in segreteria il 10/05/06, la sig.ra, rappresentata e difesa dal dott., si rivolgeva a questa Commissione Tributaria chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. RJX01A200545, notificato il 29/11/05 dall'Agenzia delle Entrate di Noto per l'Irpef 1998, sostenendone la illegittimità.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/73, perché non sottoscritto da persona legittima;
- 2) la intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per il combinato disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/73 e art. 10 della legge n. 289/2002;
- 3) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/73 e 7 della legge 212/2000;
- 4) la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 81 e 82 del

D.P.R. n. 917/86;

- 5) la nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 472/97.

L'Ufficio resiste al ricorso.

Alla odierna seduta di discussione il ricorso è stato posto in discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Viene preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.

L'eccezione è fondata.

Al riguardo va richiamata la norma di cui all'art. 42 del DPR 600/73, che così recita:

“Gli accertamenti in rettifica d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e se deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non rico-

nosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

L'accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".

Nel caso di specie l'avviso di accertamento impugnato non reca la firma del dirigente dell'ufficio fiscale ma risulta sottoscritto dal capo area controllo dell'ufficio privo di delega scritta da parte del direttore.

Quest'ultimo è l'unico soggetto dell'amministrazione finanziaria che ha avuto attribuito, in via esclusiva, i compiti di amministrazione attiva.

Il dirigente dell'ufficio fiscale può, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1, decreto citato, delegare altro impiegato della carriera direttiva per portare a conoscenza dei contribuenti, mediante la notificazione, gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio.

Nel caso di specie, agli atti del giudizio manca la prova documentale dalla quale risulti che il sottoscrittore dell'atto fiscale abbia ricevuto delega in tal senso.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato univocamente che, in mancanza di delega di funzioni rilasciata in forma scritta, l'avviso di accertamento è affetto da nullità, atteso che nel diritto amministrativo vige l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti amministrativi al fine di predicare all'esterno la posizione assunta all'interno della struttura (Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2004, n. 39268).

Ed ancora: "Il solo possesso della qualifica di direttore tributario non abilita tale soggetto alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento in assenza di delega del titolare dell'ufficio. Conseguentemente l'avviso di accertamento sottoscritto da altro impiegato della carriera direttiva ancorché del nono livello risulta illegittimo per mancanza di sottoscrizione, spettando all'amministrazione finan-

ziaria dimostrare l'esistenza della delega" (Cass. civ., sez. trib., 140 novembre 2000, n. 14626).

Come è noto, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... (art.4, comma 2, D.Lgs 165/2001).

Solo per specifiche e comprovate ragioni di servizio i dirigenti possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni spettanti ai dirigenti (art.17, comma 1-bis, D.Lgs 165/2001).

Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da persona non delegata dal dirigente dell'Ufficio alla sottoscrizione del provvedimento.

Conseguentemente l'avviso di accertamento risulta assolutamente nullo per mancata sottoscrizione del direttore dell'ufficio (dirigente).

L'accoglimento della censura ha carattere assorbente su tutte le altre questioni sollevate in ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, accoglie il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

COLLABORATE AL GIORNALE!
Notizie, articoli, sentenze di
interesse generale sono
graditi e possono essere
inviati a
giornale@odcsr.it

Promotori finanziari: ammessa la esclusione dall'Irap

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, Sezione 2, riunita con l'intervento dei signori:

Geraci dott. Emanuele (presidente)

Palermo dott. Giuseppe (relatore)

Maugeri dott. Antonio (giudice)

ha emesso la seguente SENTENZA n. 767/02/07.

* * *

Con ricorso prodotto in data la parte si oppone al silenzio-rifiuto prodottosi sull'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Catania al fine di ottenere la restituzione dell'IRAP versata per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 nella misura complessiva di euro 2.707,13.

La parte lamenta in ricorso di non svolgere un'attività autonomamente organizzata come statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 e producendo copia delle dichiarazioni relative agli anni sopra indicati chiede che sia dichiarato il diritto al rimborso dell'Irap che assume come indebitamente pagata.

L'Ufficio si è costituito in giudizio insistendo sul proprio operato e chiedendone la conferma.

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che dalle copie dei modd. Unico prodotte per gli anni indicati non emergono requisiti minimi di organizzazione che confermino che configurino l'esistenza di un'attività "autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi", come dispone l'articolo 2 del D. Lgs. n. 446/97, ed in coerenza con quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001. Emerge infatti che l'attività di promotore finanziario viene esercitata senza alcun apporto di lavoro svolto da altri e con beni limitati e necessari allo svolgimento di attività di lavoro autonomo.

Va quindi accolto il ricorso di parte e dichiarato il diritto al rimborso dell'Irap indebitamente versata.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Catania, 20/11/2007

COMMENTO

La querelle della debenza dell'Irap da parte dei soggetti "piccoli" non sembra destinata a quietarsi, nonostante il considerevole flusso di sentenze di legittimità emesse in occasione dell'Irap-day.

L'indirizzo emerso dalla Corte di Cassazione, anzi, lungi dal fissare degli inequivocabili punti fermi, stabili e univoci, è stato quello di delegare al Giudice Tributario la decisione, basandosi volta per volta sull'analisi delle singole fattispecie; ciò non poteva che dare un ulteriore sprone all'attività processuale in materia.

D'altronde, è giusto precisare che il corpus normativo raccolto nel D. Lgs. n. 446/97 non permetteva di ottenere, dalle sentenze di legittimità, un indirizzo che, anziché rinfoculare, lenisse la "vis pugnandi" dei contribuenti potenzialmente interessati all'esonero dall'imposta, nell'auspicata esclusione tacita per alcune fattispecie, senza necessità di una azione avanti il Giudice.

La maggior parte della produzione giurisprudenziale senz'altro è stata rivolta ai lavoratori autonomi. Se si vuole rivolgere l'analisi giurisprudenziale al settore degli imprenditori individuali, il campo si restringe invece nettamente.

Ecco perché la sentenza che proponiamo, seppure stringata, emessa dalla II sezione della Commissione Tributaria provinciale di Catania, appare a mio avviso un importante

punto di riferimento per il popolo dei promotori finanziari (e, in genere, per i piccoli imprenditori ad essi assimilabili quanto a struttura economica, in primis gli agenti e rappresentanti di commercio).

I punti sviluppati in sede di discussione sono stati i seguenti:

- A differenza di quanto previsto a livello civilistico (l'articolo 2082 non ammette impresa senza organizzazione), l'articolo 55 del Tuir ammette l'esercizio di attività produttive di reddito di impresa anche se non organizzate in forma di impresa.
- L'articolo 2 del decreto istitutivo dell'Irap (D. Lgs. n. 446/97) stabilisce che per l'assoggettamento ad imposta occorre non solo che l'attività sia organizzata, ma che essa sia autonomamente organizzata.
- Numerose sentenze di legittimità hanno affermato il principio in base al quale gli agenti di commercio sono da considerare appartenenti alla categoria dei soggetti che svolgono un'attività intellettuale incompatibile con quella autonomamente organizzata.
- L'attività del promotore finanziario è fortemente caratterizzata da un rapporto molto personale con il cliente (cosiddetto *intuitus personae*), nonché dalle capacità relazionali e negoziali del soggetto.
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 8177/07, relativa proprio ad un promotore finanziario, ha affermato:
 - che, contrariamente a quanto affermato dal Fisco, non è affatto vero che tali imprenditori siano per ciò stesso assoggettati ad Irap: è invece compito del Giudice Tributario accertare caso per caso se l'operatore finanziario disponga di una struttura organizzata che determini l'applicabilità dell'Irap;
 - il promotore finanziario è una figura che oscilla dal polo del lavoratore subordinato a quello dell'attività imprenditoriale; la L. n. 1/91, il D. Lgs. n. 415/96, e il D. Lgs. n. 58/98 definiscono addirittura il promotore come colui che esercita professionalmente, in

qualità di dipendente, agente o mandatario, l'attività di offerta fuori sede di servizi finanziari; in altre parole, si parla di promotore finanziario non imprenditore;

- come hanno affermato anche altre sentenze di legittimità, l'esistenza di una autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'imposizione, non deve essere intesa in senso soggettivo, ma oggettivo, nel senso di esigere un apparato esterno alla persona del promotore e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui.
- La sentenza n. 3673/07 ha affermato che l'espressione "autonomamente organizzata" è da interpretare necessariamente in senso oggettivo in quanto unica interpretazione "costituzionalmente orientata", quindi obbligatoria.
- Da ultimo, pure la Corte costituzionale (con ordinanza n. 227/07), ha aperto la strada all'esclusione da Irap delle imprese individuali non connotate dal requisito dell'autonoma organizzazione; la Corte non nega, infatti, che il requisito dell'autonomia debba essere verificato anche nei confronti delle attività economiche imprenditoriali sotto forma di impresa individuale.

Danilo Sciuto

Visitate il nostro sito

www.odcsr.it

dove troverete anche i
numeri arretrati della rivista

Illegittima la cartella senza l'indicazione del responsabile del provvedimento

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione 5, riunita con l'intervento dei signori:

Leone Alberto (presidente)

De Natale Antonino (relatore)

Migliore Biagio (giudice)

ha emesso la seguente SENTENZA n. 4 del 14/01/2008 depositata il 21/02/2008.

MOTIVAZIONE

IN FATTO: Con atto depositato in data 27/06/2007 il sig:, quale legale rappresentante della, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Siracusa e la Serit Sicilia S.p.A., agente per la riscossione dei tributi nella Provincia di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n. 298 2007 00102503 12 notificata il 17/04/2007, dell'importo complessivo di € 308.581,10 per tributi e ritenute alla fonte dell'anno d'imposta 2003, interessi, sanzioni e diritti di notifica.

Rilevava preliminarmente la nullità dell'atto impugnato in quanto aveva avanzato per il 2003 istanza di definizione ex art. 9/bis legge n. 289/2002, pagando le relative rate di condono. Eccepiva, inoltre, che l'A.F. non aveva predisposto la comunicazione prevista dall'art. 36/bis DPR n. 600/73 e la società ricorrente non aveva potuto così controdedurre ed usufruire eventualmente della sanzione ridotta. In ogni caso l'iscrizione a ruolo non teneva conto dei versamenti già effettuati, ivi compresi quelli del condono. Osservava, infine, che la pretesa erariale era ormai decaduta ai sensi degli artt. 17 e 25 DPR 602/73 e in ogni caso la cartella appariva carente di motivazione e degli altri elementi previsti a pena di nullità dall'art. 7 della legge n. 212/2000 con riguardo specifico all'indicazione del responsabile del procedimento e della sottoscri-

zione da parte dell'autore dell'atto.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento della cartella impugnata e in via cautelare la sua sospensione, con vittoria di spese e compensi di lite.

Soltanto l'Ufficio si costituiva in giudizio e rilevava di avere operato uno sgravio parziale della propria pretesa non avendo in precedenza tenuto conto del ravvedimento operoso del contribuente in materia di IVA. Residuava un debito tributario di euro 166.750,31 in ordine al quale chiedeva il rigetto di tutte le avverse eccezioni. La domanda cautelare veniva accolta e all'odierna udienza il ricorso veniva discusso e posto in decisione.

IN DIRITTO: Appare rilevante premettere che l'iscrizione a ruolo è stata operata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 36/bis DPR n. 600/73 a seguito del mancato tempestivo versamento degli importi indicati dalla stessa parte ricorrente nelle relative dichiarazioni.

Nessuna decadenza appare essersi consumata relativamente all'annualità in esame (2003), essendo stato il relativo termine comunque interrotto dal riconoscimento del debito operato dal contribuente che ha chiesto di usufruire del regime del condono dettato dall'art. 9/bis della legge n. 289/02, pagando in data 16/04/2004 la prima rata. Tutte le censure che concernono tale aspetto della controversia appaiono appunto superati dalla circostanza che è stato lo stesso contribuente a riconoscere sia l'*an* che il *quantum debeatur* avanzando istanza di definizione agevolata della propria pendenza e pagando la prima rata, così come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate di Siracusa nelle proprie deduzioni.

Ma l'accesso del contribuente al condono di cui si è già detto appare rilevante sotto al-

tro profilo. Al riguardo va prestata adesione al principio espresso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 22/03/2006 n. 6370, secondo la quale appare *“ineludibile una interpretazione sistematica delle disposizioni dettate dalla legge n. 289 del 2002, in base alla quale, nell'ipotesi di accoglimento da parte dell'Ufficio competente della domanda del contribuente per la definizione della lite pendente con pagamento rateale, ...il pagamento da attestare ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio non possa che essere quello attinente al versamento della prima rata. Tale versamento determina* – secondo l'assunto della Corte – *in ragione della conseguita efficacia della definizione, la sostituzione dell'obbligazione tributaria oggetto della controversia con la nuova e diversa obbligazione nascente dal chiesto condono”*. E ciò vale non solo per le ipotesi in cui la suddetta legge espressamente prevede tale idoneità, ma anche in tutte le altre ipotesi, come quella in esame disciplinata dall'art. 9/bis, in cui è garantito un pagamento rateale, essendo evidente che la trama tessuta da tutte le possibilità riconosciute dalla normativa sopra indicata, *“disegni all'interno della stessa legge un sistema che condiziona l'insorgere della situazione premiale all'impegno assunto dal contribuente con la relativa istanza di versare l'importo determinato dalla legge, osservato, nel caso di rateizzazione dell'importo medesimo, dal versamento della prima rata. Tanto è sufficiente perché il condono diventi irrevocabile sia per il contribuente, che resta obbligato al pagamento di quanto si è impegnato a corrispondere, sia per l'amministrazione finanziaria, che potrà (rectius dovrà) limitare la propria azione al solo recupero delle rate successive che non siano state eventualmente corrisposte nei termini previsti”*, applicando il meccanismo dettato dall'art. 16 comma 2°.

Nel caso in esame è incontrovertito che la società ricorrente ha aderito al condono di cui all'art. 9/bis legge n. 289/02 e che ha versato la prima rata di quanto dovuto. L'obbliga-

zione tributaria è stata pertanto novata e l'amministrazione finanziaria potrà iscrivere a ruolo solo le rate successive con gli interessi e le sanzioni al 30%.

Aggiungasi che l'A.F.: nelle proprie deduzioni ha comunque riconosciuto un proprio errore nella determinazione del *quantum debetur*, procedendo allo sgravio parziale della consistente somma di euro 141.825,23.

Ma la cartella impugnata appare illegittima sotto un ulteriore e pregnante profilo.

La società ricorrente, infatti, ha eccettuato la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente sotto più profili: innanzi tutto per carenza di motivazione e poi anche per mancata sottoscrizione della cartella e per mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Trascurando il primo profilo, in quanto la cartella appare sufficientemente chiara ed esaustiva circa la motivazione posta a fondamento dell'iscrizione a ruolo operata dall'Ufficio (come è dimostrato anche dal fatto che la ricorrente si è ben difesa nel merito apparendo di avere ben compreso le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa tributaria), va rilevato come anche l'eccezione inerente alla mancata sottoscrizione della cartella da parte del rappresentante della Serit Sicilia S.p.A. non può essere condivisa, atteso che l'art. 7 dello statuto dei diritti del contribuente non prevede tale formalità.

L'art. 12 ult. comma DPR n. 601/73 prevede solo la sottoscrizione del ruolo *“anche mediante firma elettronica”* da parte del titolare dell'ufficio o da un suo delegato, mentre nessuna norma prevede la sottoscrizione anche per la cartella esattoriale, che è invece redatta secondo il modello prescritto dal decreto del Ministero delle Finanze.

Essa deve invece contenere tassativamente (ex art. 7 comma 2° Statuto diritti del contribuente) l'indicazione: a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete e del responsabile del procedimento; b) dell'organo o autorità amministrativa presso il quale è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in autotutela; c)

delle modalità, termini, organo giurisdizionale o amministrativo cui è possibile ricorrere.

La necessità che la cartella esattoriale contenga sempre l'indicazione del responsabile del procedimento è stata di recente ribadita dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 377 del 9/11/2007, avendo ritenuto che tale adempimento abbia lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e in ultimo la garanzia del diritto di difesa.

Nei confronti di tale motivo, che deve essere valutato come sicuramente fondato, nessuna delle controparti ha replicato.

Ne consegue che anche sotto questo ulteriore profilo la cartella impugnata appare illegittima e deve essere annullata.

Trattandosi di questione interpretativa di una certa difficoltà appaiono sussistere i pre-

supposti per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, 5^a sezione, accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Siracusa il 14/01/2008.

SOGEAS

SOCIETÀ GESTIONE ACQUE SIRACUSA

Servizi idrici integrati



SOGEAS S.p.A.

96100 Siracusa, Via per Florida, 14 - Tel. 0931.481311

www.sogear.it

La notificazione tra nullità e insistenza giuridica

La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione 5, riunita con l'intervento dei signori:

Leone Alberto (presidente)

Brancati Ernesto (relatore)

Russo Vincenzo (giudice)

ha emesso la seguente SENTENZA n. 8 del 14/05/2007 depositata il 2/08/2007.

... omissis ...

DIRITTO

Il Collegio, attesa la documentazione probatoria rassegnata dalle parti, reputa di dovere accogliere le conclusioni spiegate dalla ricorrente, stante che, in via preliminare, deve essere accolto il superiore gravame per l'inesistenza giuridica della notifica della suddetta cartella di pagamento, in violazione dell'art. 148 C.p.C. denunciate nel presente gravame, per la seguente motivazione.

Secondo l'insegnamento costante e consolidato della Suprema Corte di Cassazione, l'inesistenza giuridica della notificazione ricorre allorquando questa manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, tale cioè che non possa essere sussunta nel tipico atto di notificazione delineato dalla legge.

Viceversa, importa semplice nullità della notifica sanata per il raggiungimento dello scopo, l'effettuazione di essa in luogo e a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un riferimento con il destinatario della notificazione stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3^a 17/03/06 n. 5906).

Sostiene, correttamente, la ricorrente che la mancanza assoluta della *relata* di notifica, come prescritto ex art. 148 C.p.C., apposta in calce sia all'originale che alla copia dell'atto notificato, come avvenuto nella fattispecie

in esame, conduce, in difetto assoluto della *relata* apposta nella impugnata cartella di pagamento, all'inesistenza giuridica della stessa, perché manca del tutto la prova documentale dell'avvenuta notifica.

Invero, pur non essendo necessario che la *relata* dell'ufficiale notificatore sia interamente olografa, tuttavia occorre che lo stesso attesti, mediante la sua sottoscrizione l'attività compiuta e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare (cfr. Cass. Civ. 8/07/97 n. 6643). **G i o v a** precisare ulteriormente che, sebbene la notifica possa ritenersi valida anche se nella *relata* la data sia indicata con un timbro, invece di essere scritta di pugno dallo stesso ufficiale notificatore, mentre non si appalesa in ogni caso sufficiente che il timbro rechi l'indicazione del nome dello stesso, poiché l'art. 148 C.p.C. richiede l'autografia della *relata*, quanto alla sottoscrizione dello stesso notificatore diversamente da quanto avvenuto nella specie in cui difetta del tutto l'intera *relata* di notifica della cartella esattoriale. Ne consegue che, qualora nell'originale e nella copia dell'atto da notificare, la *relata* di notifica sia priva della sottoscrizione autografa del notificatore, la stessa deve essere ritenuta inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico, ove manchi il requisito necessario e indefettibile dell'attestazione dell'attività compiuta con la conseguenza evidente che non può disporsi la rinnovazione della notifica, ex art. 291 C.p.C. (Cass. Civ. 2/02/95 n. 1242), ma soprattutto che l'eventuale costituzione della parte in giudizio non può svolgere alcuna attività di sanatoria della suddetta inesistenza, ex art. 156 C. 3 C.p.C., soluzione questa possibile solo nell'ipotesi di una eventuale nullità (cfr. Sez. 5^a 26/07/04 n. 14030; id. 25/06/04 n. 11853; id. 28/07/03 n.

11623; id. 5/07/03 n. 10636; id. 25/11/02 n. 16578; id. Sez. 1^a 1/06/99 n. 5305; id. 9/02/98 n. 1337; id. 28/03/90 n. 2543). Né il Concessionario, avendo preferito di non costituirsi in giudizio, ha prodotto o rassegnato in originale la **relata** di notifica sottoscritta dall'ufficiale notificatore.

Del pari l'ufficio, sempre in via pregiudiziale, trattandosi di un mero controllo formale **ex art. 36bis del DPR 600/73** avente come carattere eccezionale e senza alcuna possibilità di ulteriori applicazioni estensive non poteva, nella specie, accertare maggiori imponibili se non applicando *irritualmente* l'**art. 36 ter**, ricorrendone i presupposti secondo il costante e consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (*cf. Cass. Trib. 26/01/07 n. 1721; id. 6/09/06 n. 19223; id. 2/11/05 n. 21274; id. 29/09/03 n. 14472; id. Comm. Centr. SS.UU. 5/12/03 n. 9104*).

L'accoglimento delle superiori pregiudiziali procedurali esonera il Collegio dall'ulteriore trattazione delle altre conclusioni di merito e delle relative eccezioni rassegnate in

sede di gravame e formulate nel corso della odierna udienza pubblica.

Conseguentemente, attesa la rilevante sussistenza giuridica delle censure formulate e delle doglianze lamentate, nel presente atto di impugnazione da parte della ricorrente, deve essere resa la declaratoria di accoglimento del presente gravame con la necessaria caducazione della cartella impugnata insieme con il relativo ruolo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale, Sez. 5^a, accoglie il ricorso **n. 499/05**, statuendo la conseguente caducazione della superiore cartella di pagamento impugnata insieme con il relativo ruolo.

Compensate le spese del presente giudizio fra le parti.

Insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine di Siracusa

Si è insediato in data 8 gennaio 2008 nuovo Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, così come eletto il 31 maggio 2007 (undici componenti, sette dottori commercialisti e quattro ragionieri). Nella prima seduta sono state attribuite le cariche, che risultano così composte:

Presidente	Gaetano Ambrogio	dottore commercialista
Vice Presidente	Alfio Pulvirenti	ragioniere commercialista
Segretario	Dino Faranda	dottore commercialista
Tesoriere	Antonino Trommino	ragioniere commercialista
Consiglieri	Rosario Bongiovanni	ragioniere commercialista
	Giuseppe Cirasa	dottore commercialista
	Massimo Conigliaro	dottore commercialista
	Salvatore De Benedictis	dottore commercialista
	Salvatore Geraci	ragioniere commercialista
	Salvatore Spadaro	dottore commercialista
	Roberto Zappalà	dottore commercialista

Gaetano Ambrogio nuovo presidente del CUP Provinciale

L'Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa al vertice del CUP Provinciale: Gaetano Ambrogio è stato eletto nuovo Presidente del Comitato Unitario delle Professioni (CUP) della Provincia di Siracusa, votato all'unanimità dagli ordini e collegi riuniti in assemblea il 3 dicembre scorso. Succede al dimissionario Francesco Pappalardo, già Presidente dell'Ordine degli Architetti.

L'adesione al condono non è ostativa al diritto al rimborso

Irap non dovuta dal dottore commercialista privo di struttura autonoma organizzata

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione 16, riunita con l'intervento dei signori:

Burzichelli dr. Daniele (presidente)

Lo Bello dr. Ferdinando (relatore)

Ferla dr. Girolamo (giudice)

ha emesso la seguente SENTENZA n. 222 del 13/06/2007 depositata il 23/01/2008.

Con atto debitamente notificato in data 3/09/2004 e regolarmente depositato nella Segreteria di questa Commissione, l'**Agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa**, proponeva appello avverso la sentenza n. 132 del 23.05/25.09.2003 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale, sez. 3^a, di Siracusa, aveva accolto il ricorso proposto dal dr., commercialista, avverso il silenzio rifiuto relativo alla richiesta di rimborso dell'Irap versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

Con tale atto l'appellante Agenzia eccepiva, in via preliminare e senza pregiudizio degli ulteriori motivi d'appello, l'avvenuta adesione del contribuente al condono di cui all'art. 7 L. 289/2002 "definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione" che, ai sensi del comma 13 del suddetto articolo, avrebbe comportato anche la rinuncia ad eventuale richiesta di rimborso Irap; censurava, nel merito, l'infondatezza e l'arbitrarietà dell'interpretazione della norma fatta dai primi Giudici stante il presupposto dell'imposta, indicato dall'art. 2 del D. Lgs. 446/97, e cioè l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi.

In relazione a tali assunti chiedeva dichia-

radi, preliminarmente la cessata materia del contendere senza diritto a rimborso per l'intervenuto condono ai sensi dell'art. 7, comma 13, legge n. 289/2002 e, nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello dell'Ufficio dichiarando legittimo il mancato riconoscimento del rimborso richiesto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con atto di costituzione in giudizio depositato il 15/12/2004, l'appellato contribuente controdeduceva alle eccezioni formulate dall'Ufficio e chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari del giudizio.

Con memoria illustrativa, depositata il 23/05/2007, l'appellato contribuente osservava come controparte, in sede di appello, si fosse limitata a contestare gli aspetti formali che, in presenza di condono avrebbero impedito il prosieguo del giudizio, nulla eccependo, nel merito, per accertare, come richiesto in casi del genere, l'inesistenza o meno dei presupposti impositivi ai fini Irap, né spiegando, in tal senso, domanda alcuna con l'effetto che tale valutazione non appartiene alla lite se non come fatto pacifico e, pertanto, non più soggetta ad esame da parte del giudice di appello.

Per mero tutorismo difensivo ribadiva di avere svolto, negli anni in questione, l'attività professionale di dottore commercialista senza una struttura autonomamente organizzata.

In relazione a tali osservazioni insisteva nelle domande già formulate di rigetto dell'appello di controparte e, per l'effetto, statuire il diritto al rimborso dell'Irap indebitamente versata, oltre interessi maturati e maturandi.

All'udienza pubblica di discussione, il dr. per l'Agenzia delle Entrate e il dr.

..... per se stesso, confermano le richieste come formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Nella successiva Camera di Consiglio, il Collegio osserva: l'art. 9, comma 9, terzo periodo, della L. 289/2002 si limita a stabilire che la definizione automatica delle imposte *“non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive”*.

Tale norma, come si legge nell'Ordinanza n. 340/2005 della Corte Costituzionale, va intesa nel senso che *“il condono non influisce di per sé sull'ammontare delle somme chieste a rimborso, non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all'Erario di accogliere tali richieste, allorché la pretesa di rimborso sia riscontrata fondata”*.

Essendo la medesima norma, avuto riguardo alla definizione automatica dei redditi, riprodotta all'art. 7, comma 13, terzo periodo, della stessa legge, indubbiamente, essa va intesa nel senso come sopra riportato.

Tale convincimento trova sostegno anche nel costante indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso da questo Collegio e dal quale non ha motivo di discostarsi, secondo cui l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dagli artt. 7 e 9 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 non è, alla luce dell'ordinanza n. 340/2005 della Corte Costituzionale, ostativa della prosecuzione del giudizio di rimborso per l'Irap indebitamente versata in quanto la controversia riguarda la ripetizione di un indebito, la cui rinuncia non è implicita nella domanda di condono (C.T.R. Roma, sez. XXXIV n. 240/2006; C.T.P. Bologna, sez. XII n. 19/2007).

Nel merito, va innanzi tutto rilevato che, secondo quanto si legge nella sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, l'Irap non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

In relazione a tale assunto, concordemente a quanto affermato dai primi Giudici, que-

sto Collegio ritiene che nel campo delle attività professionali in mancanza di un'organizzazione autonoma, tale da assicurare l'attività gestionale in assenza del professionista, non può ipotizzarsi un'assoggettabilità alla detta imposta.

Ciò comporta che se il professionista (recitius: lavoratore autonomo) ha la disponibilità di un'organizzazione, costituita da beni strumentali e da collaboratori, che gli consente di gestire i clienti anche in sua assenza, versandosi in una ipotesi di evidente preponderanza della struttura rispetto alla prestazione personale, solo allora la sua assoggettabilità all'Irap è indiscutibile.

Da ciò la necessità di accertare caso per caso, da parte dell'Ufficio, come evidenziato dal Giudice delle leggi (sentenza n. 156/2001) l'esistenza di una organizzazione autonoma e valutare la sua preponderanza rispetto alla prestazione personale.

Nel caso de quo, mentre il contribuente, in sede di impugnativa del silenzio-diniego, affermava e comprovava documentalmente di esercitare la professione di Dottore Commercialista, in assenza di collaboratori dipendenti e con l'impegno di beni strumentali di non rilevante valore strettamente necessari a fornire una prestazione personale e professionale di livello adeguato non costituente autonoma organizzazione da assoggettare ad Irap, l'Agenzia delle Entrate non dava dimostrazione del contrario con l'effetto di doversi riconoscere l'inapplicabilità dell'imposta al caso de quo.

Per l'effetto, l'appello deve essere respinto e l'Amministrazione finanziaria dovrà procedere al richiesto rimborso.

Ritiene il Collegio sussistano valide ragioni per compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione conferma la sentenza impugnata e ordina il rimborso richiesto nei modi di legge. Spese compensate.

Biblioteca

GELLU NAUM

La quinta essenza

Editing edizioni, 2006, € 15,00

La casa editrice Editing di Treviso, in una collana diretta da quel fine poeta che è Paolo Ruffilli, ha pubblicato un'antologia delle opere di Gellu Naum, *La quinta essenza*, con testo a fronte, nella traduzione di Geo Vasile, al quale si deve anche un'ottima introduzione indispensabile, senza la quale si rischia di non capire la personalità del poeta.

Gellu Naum (1915) è un classico dell'avanguardia romena. Si formò a Parigi (1938 e segg.), quando fervevano le grandi controversie nel modo di pensare e di creare in Europa (Breton, Apollinaire, Max Ernst, Mirò, De Chirico, Picasso, Artaud, Bergson, Freud). Erano i tempi della liberazione dell'io dalla linearità di un'esistenza borghese, prevedibile: un labirinto di frustrazioni e di allucinazioni era illuminato dal dettato di una surrealità che si sottraeva alla morale corrente. Su questo sfondo nascevano teorie intime di creatività e teorie sociali che auspicavano la redenzione delle masse attraverso la rivoluzione mondiale, la grande utopia. Con questo bagaglio mentale Gellu Naum torna a Budapest. Col *Vandante incendiario* (1936) ha inizio la creazione artistica; seguono *La spada azzurra*, *La faccia e la soprafaccia*, *Asceta alla baracca di tiro*, *La libertà di dormire su una fronte* (1937), *Vasco de Gama* (1940), *Il corridoio del sonno* (1944), *Medium* (1968), *Poetate, poetate...* (1970), *Poemi scelti* (1974), *Zenobia* (1985) e l'attività di traduttore. Da allora la fama di poeta surrealista supera i confini della patria, soprattutto per merito di un diario, *La sponsa asciutta* (1990), che segna l'apogeo dell'ambiguità, "... ed io non avevo che il coltello sul petto accanto alla doglia e lo / spronavo 'sposala'". Invettive scioccanti, sentenze, interferenze proclamano in modo assurdo l'inutilità della creatività grafica ed acrobazie metaforiche si alternano al gioco tragicomico dell'ironia.

C'è impegno costante nelle sue opere (una trentina di volumi) e nella sua vita, che rende fecondo l'immaginario surrealista: Gellu Naum per tutta la vita ha cercato in modo ossessivo la liberazione dello spirito imprigionato nella carne. Le percezioni, gli affetti, l'immaginario stesso si manifestano non come mete, bensì come mezzo da opporre al reale; l'irrazionale ermetico, sconcerante, riesce a sprigionare un atto di conoscenza come rivelazione. *Il legame con le cose* traccia la maniera poetica, i maggiori temi ossessivi, l'ermetica rovina "*dell'autorità poetica*", demolita in

quanto obsoleta "*ars combinatoria*", gioco di letteratura: "... divento sublime come una sorta di angelo / ed io ogni volta che mi sento così mi metto a lavare i piatti o spazzare il cortile / allo scopo di riassetto il nulla di uno sfiduciato equilibrio". Il cinismo dello "*scivolamento dei mondi*" nella frivola indifferenza o nell'assurdo rituale non è che un atto d'impotenza, "*come locusta spaventata irrigidii sull'erba*", e sfuggire da questa stasi significa approdare alla sognata sponda azzurra, "*e nuovamente sogni la sponda azzurra in capo al fiume / sulla quale ruminiamo il nostro magico abbandono*". Il poeta "*eletto*" della generazione della ricerca onirica controlla la tecnica dell'immaginario contorsionista a scapito del libresco residuale, atteggiandosi a filosofo cinico, offrendo diffamazione autoironica della poesia, "... ne sento stridere la sabbia e le scaglie, mentre il mio barile di GEDICHTE galleggia dinanzi agli occhi / galleggia come anatra fucilata".

Ricorrendo sempre alla tecnica della demolizione la poesia di Gellu Naum innesca circuiti turbolenti per fare riemergere figure della non comunicazione. In *Grammatica del labirinto* il poeta sviluppa i temi del dislocamento delle immagini, la notte della dissoluzione, la rottura tra uomo e se stesso, l'esilio, soprattutto la tecnica dello stupore per effetto di aggregazione di sequenze dissimili.

Nelle *Mattinate con la signorina pesce*, con un linguaggio perspicace e fascinoso, egli duramente rimprovera e mette in ridicolo la falsità delle figure romantiche, ricalca la parodia di formule avariate del passato; ma sotto quella crosta il poeta fa sentire che sanguina la vita nella sua naturalezza e la spontaneità primordiale. Da qui il registro prosaico-sermoneggiante, rivelazioni ontologiche, erotiche, radicate nello squallore quotidiano.

Il sogno di Gellu Naum è la decifrazione della realtà umana, caduta nella disgrazia del purgatorio; il riferimento dialettico è "*l'altra parte*", in cui il poeta stesso cerca la sua redenzione. In essa tutto è autentico, più intenso, più vivido, mentre, in contrasto, nella nostra parte c'è una zona di ombre rissose, di castigo.

L'opera di Gellu Naum è unica, inconfondibile, perché promuove la poesia romena di oggi tra le vette della poesia europea.

Carmelo Depetro

CARLOS RUIZ ZAFÒN

L'ombra del vento

Mondadori, 2006, pp. 439, € 12,00

Lo scrittore Carlos Ruiz Zafòn (1964), nato a Barcellona, era conosciuto come autore di libri per ragazzi. Si è trasferito a Los Angeles e questo è il suo primo romanzo *L'ombra del vento*, tradotto da Lia Sezzi e pubblicato dalla Mondadori. Nel 2001, soprattutto in Spagna, si è affermato per la simpatia dei lettori, che ne hanno determinato la popolarità e la fama. La ragione di tanto successo si spiega anche per il fatto che l'opera è di facile accessibilità e lo svolgimento scorre con una certa leggerezza, ma soprattutto perché pur nella sensibilità contemporanea fa rivivere il tradizionale *feuilleton* e intreccia i generi più vari della narrazione popolare, del romanzo poliziesco, del romanzo sentimentale, del romanzo storico, del romanzo gotico, della tragedia, della commedia.

Il perno centrale che regge lo sviluppo della trama è il pretesto di un mistero letterario, ambientato nella sua città natale, a Barcellona, nei primi decenni del Novecento, dal 1929, attraverso la guerra di Spagna, con il franchismo e le figure perfide dei poliziotti. Il romanzo è ricco di atmosfere inquietanti e colpi di scena, una sorta di mescolanza tra le migliori tradizioni americane e il romanzo d'appendice europeo in più di quattrocento pagine.

La voce narrante del romanzo è quella di un ragazzo undicenne, orfano, Daniel Sempere (non è lontano il ricordo del *David Copperfield* di Charles Dickens). Questi, figlio di un libraio antiquario affronta mille avventure misteriose, secondo la logica del romanzo gotico. Il padre lo accompagna nel Cimitero dei Libri Dimenticati, un labirinto interminabile che raccoglie libri dimenticati (non lontana è la memoria della nota biblioteca borgesiana). Secondo la tradizione Daniel sceglie e adotta proprio il libro, *L'ombra del vento*, di un autore poco noto, Juliàn Carax. Il ragazzo legge in una sola notte tutto il libro e si entusiasma tanto da cercare gli altri libri dello scrittore. Intanto scopre che quella sua è l'unica copia esistente, perché un uomo dal volto sfigurato dal fuoco, Lain Coubert (il nome è quello del demone nel romanzo di Carax), da anni va distrug-

gendo tutte le copie dei libri di Carax. Il mistero è di prammatica come nel romanzo gotico. Le indagini di Daniel durano un decennio, addirittura con l'aiuto di un assistente, Fermin Romero de Torres, secondo il modello del giallo poliziesco, in questo modo riemergono frammenti vari dell'esistenza infelice dello scrittore Carax fra turbolente vicende di amori e omicidi. Il personaggio dell'aiutante Fermin Romero è felicemente riuscito per la caratterizzazione ben determinata: vagabondo coltissimo, dalla loquela altisonante e dall'appetito pantagruelico. Il giovane Daniel si innamora, non corrisposto, di Clara Barcelò, come allo stesso modo nel romanzo di Carax, Juliàn si era innamorato di Penelope. Sono quelli i tempi del franchismo, della Barcellona nella decadenza, in cui l'ispettore di polizia Francisco Javier Furnero domina prepotente autore delle male e della violenza: è ossessionato dalla fissazione di uccidere Juliàn.

Aspetto caratterizzante dell'opera è la celebrazione che lo scrittore opera della letteratura legata alla vita: il destino di Daniel è tanto legato alla celebrazione del libro di Carax che in questa operazione ritrova se stesso e alla fine riesce a ricordare il volto perduto della madre.

Altro aspetto positivo dell'opera è la capacità dello scrittore di fornire una caratterizzazione compiuta e determinata sia dei personaggi che dei luoghi e del tempo della dittatura franchista.

Soprattutto nella prima parte dell'opera emergono le qualità migliori; nella seconda parte le avventure strabilianti nuocciono alla credibilità e sconfinano in un eccesso che ha tutto l'aspetto di un gioco esasperato. Ad esempio, il mistero viene chiarito dalla lunghissima e interminabile lettera della donna che ha amato Carax indirizzata a Daniel, la quale finisce col rendere inverosimile la figura stessa dello scrittore amato.

c. d.

ELIO PAGLIARANI

Tutte le poesie

Garzanti, 2006, pp. 512, € 19,00

La casa editrice Garzanti di Milano ha pubblicato nella bella collana degli "Elefanti" *Tutte le poesie* (1946-2000), (un volume di cinquecento pagine) di Elio Pagliarani (1927), uno dei poeti più rappresentativi dei nostri anni, a cura di Andrea Cortellessa, che ne ha scritto anche un'ampia, approfondita introduzione (uno studio di cinquanta pagine, indispensabile per chi voglia approfondire la conoscenza del poeta).

Se la prima raccolta del giovanissimo poeta, *Cronache e altre poesie* (1954), è in un certo senso gravata da "carità di sé", protagonista centrale resta l'umanità degradata, quella di scarto, da fiera popolare, quella dei baracconi disumanizzanti, dei "casini pieni di soldati" sulla linea neorealistica di quegli anni. Ma in Pagliarani l'interesse per questa umanità e per la cronaca della vita quotidiana si carica di un significato profondo, perché significa interesse per la condizione umana, per il destino di un'umanità di massa che vive in una società in cui non c'è sicurezza e stabilità. Questa percezione dell'uomo-cosa lo differenzia dall'espressionismo e dal crepuscolarismo e costituisce la novità vera delle sue connotazioni. Per conseguenza, il linguaggio è connotato dalla tonalità populista e socialisteggiante con inserzioni dialettali e cronachistiche, con l'arezza della grande città. In breve, nasce una rappresentazione delle cose in uno stile "umile" ma saldo, che sembra parlato quotidiano, ma che tocca in realtà un'eseplare drammaticità. Su questo piano siamo già alla raccolta più nota, *La ragazza Carla* del 1960. Questa è la storia di una ragazza del popolo nella Milano del tempo (Pagliarani è nato a Riserba, ma è vissuto lungamente e vive a Milano). Il poemetto narra di una ragazza che fa la dattilografa nella Milano dell'industria. Il lavoro ripetitivo nello squallore grigio della vita quotidiana è alienante, la persona come valore non esiste più, i sentimenti non hanno nessuna importanza. Da qui lo straniamento, sia a livello linguistico, con scatti improvvisi, sia a livello contenutistico con una condizione di malessere e soprattutto di rabbia repressa. Anche se questa è una Milano "fatta di parole", la rappresentazione non scade mai a dimensioni folcloriche, perché l'ambiente è determinato materialmente come situazione storico-sociale. Il verso narrativo resta "atonale, anzi dalla tensione delle varie parti emerge una forza di dissonanza e un asintattismo che si riducono a gioco sperimentale. Si consideri che il poeta sin dall'inizio degli anni Sessanta si avvicina alla neoavanguardia e collabora già nel-

l'antologia-manifesto *I Novissimi*.

Se il Novecento, come sostiene Edoardo Sanguineti, è il secolo del cinema, cioè del "montaggio", nelle sperimentazioni linguistiche di Pagliarani si riscontra una sorta di macchina complicatissima, che rielabora i dati della realtà in suo possesso o quelli di pezzi della letteratura, trasformandoli e adattandoli alle sue sensibilità. Questa sorta di travestimento lirico si complica di assonanze e dissonanze di voci, metamorfosi, cadute ma anche impennate del discorso. Si prenda la raccolta *Lezioni di fisica* (1968): il linguaggio della scienza viene introdotto con violenza a turbare il contesto normale (il colloquio con Elena), provocando una serie di reazioni allucinate. È lo sperimentalismo della fase tra neorealismo e avanguardia. L'innovazione più appariscente avviene tra i generi: tra il racconto, la lirica, l'epica, il poemetto prevale la "lettera-recitativo", in cui il verso è lunghissimo, occupa l'estensione di tutto il rigo e la scrittura si stende in spazi enormi. Questa poesia recitata riporta prevalentemente il linguaggio quotidiano frammisto a citazioni e frammenti di altri autori, naturalmente alterati. Il fenomeno è tipico de *La ballata di Rudy* (1995). Giustamente questa è stata definita da Giulio Ferroni "una sinfonia dello straniamento assoluto": in un vortice linguistico incalzante sono trascinate vicende di vita vissuta, eventi pubblici, conflitti e contrasti di ogni sorta. Sembra che domini ovunque una sorta di follia universale.

In questa sorta di ritorno al disordine importa almeno fare menzione di un altro aspetto caratteristico di recenti produzioni del poeta, un'opera di montaggio e smontaggio. Egli legge le *Prediche* del 1498 di fra' Girolamo Savonarola, prolisse, ripetitive; smontandole, ne estrae brevi pezzi e li rimonta combinandoli in epigrammi, organizzandoli in una forma nuova e diversa, adattandoli al linguaggio corrente. In questa singolare opera di montaggio, smontaggio, ricostruzione e rielaborazione il poeta privilegia nei suoi epigrammi le drammatiche previsioni della prossima fine apocalittica. Le quali si possono leggere nelle *Prediche* del 1496-97 sopra Ezechiele, che il frate pronunciò in esplicita condanna della Curia romana corrotta, per difendere verità e giustizia.

c. d.



Maggiori informazioni
presso le nostre filiali
o sul nostro sito

www.bapr.it

PACCHETTO PROFESSIONISTI



PP è il nuovo pacchetto di servizi "su misura" pensato per te **Professionista**.
Con soli **8 euro** al mese potrai scegliere il pacchetto "**Tutto Compreso**", nella
versione Base o Plus, più adatto alle tue reali esigenze.

Base

Il "Pacchetto Professionisti" è costituito dalla seguente *struttura "base"* di prodotti e servizi, tariffati con un unico **canone mensile forfettario**.

1. Conto Corrente
2. Carta PagoBancomat
3. CartaSi Free Card - Professionisti
4. Servizio Bapr On-Line

Plus

Il Pacchetto Base può essere arricchito, senza maggiorazioni del canone mensile, dei seguenti servizi:

5. POS
6. Servizio Azienda Più Bapr attraverso il quale effettuare il pagamento on-line delle deleghe F24
5. Cartasi Business (1° anno gratuita)

e inoltre Con soli **3 euro** al mese potrai avere un **Conto Personale**
con significative remunerazioni delle giacenze.



**BANCA AGRICOLA
POPOLARE DI RAGUSA**

GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA